

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 29 ottobre 2002, n. 0331/Pres.

Regolamento per la concessione di contributi a sostegno delle attività previste dall'articolo 18 della legge regionale 25 settembre 1996, n. 41 (Norme per l'integrazione dei servizi e degli interventi sociali e sanitari a favore delle persone handicappate ed attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 104 «Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate»).⁽¹⁾⁽²⁾

(1) Titolo sostituito da art. 2, DPRReg. 30/7/2009, n. 0218/Pres. (B.U.R. 12/8/2009, n. 32).

(2) Le modifiche apportate dal DPRReg. 30/7/2009, n. 0218/Pres. si applicano anche alle domande presentate entro il 31 gennaio 2009.

Art. 1
(*Oggetto*)

1. Il presente Regolamento disciplina la concessione dei contributi previsti dall'articolo 18, commi 1, 2 e 2 bis,⁽¹⁾ della legge regionale 25 settembre 1996, n. 41 (Norme per l'integrazione dei servizi e degli interventi sociali e sanitari a favore delle persone handicappate ed attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 104, «Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate»).

(1) Parole sostituite da art. 3, DPRReg. 30/7/2009, n. 0218/Pres. (B.U.R. 12/8/2009, n. 32).

Art. 2
(*Destinatari dei contributi*)

1. I destinatari dei contributi di cui all'articolo 1 sono:

- a) i soggetti indicati all'articolo 18, comma 1, della legge regionale 41/1996, che gestiscono centri ed istituti specializzati rispondenti al bisogno di residenzialità e di semiresidenzialità e il cui ambito di intervento corrisponda almeno al territorio dell'Azienda per i servizi sanitari di riferimento, inseriti nell'elenco ricognitivo periodicamente approvato dalla Giunta regionale;
- b) l'associazione «Comunità Piergiorgio» di Udine per l'attività di informazione sui servizi ed ausili presenti sul territorio regionale, nazionale ed estero.
- b bis) la Cooperativa sociale Onlus Hattiva Lab per l'attività di consulenza, documentazione, orientamento e informazione svolta attraverso il suo Centro InfoHandicap.⁽¹⁾

(1) Lettera aggiunta da art. 4, DPRReg. 30/7/2009, n. 0218/Pres. (B.U.R. 12/8/2009, n. 32).

Art. 3

(Criteri e modalità di riparto)⁽¹⁾

1. Le risorse disponibili sono ripartite con le seguenti modalità:
- a) una quota pari all'80% è assegnata ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), così suddivisa:
 - 1) il 70% ai centri ed istituti specializzati residenziali in misura proporzionale e comunque non superiore al 90% della spesa ritenuta ammissibile per ciascun soggetto richiedente;
 - 2) il 30% ai centri ed istituti specializzati semiresidenziali in misura proporzionale e comunque non superiore al 90% della spesa ritenuta ammissibile per ciascun soggetto richiedente.
 - b) una quota pari al 20% è assegnata ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e b bis), con la seguente suddivisione:
 - 1) l'85% all'associazione «Comunità Piergiorgio» a copertura degli oneri sostenuti per l'attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), fino al limite massimo del 90% della spesa ritenuta ammissibile;
 - 2) il 15% alla «Cooperativa sociale Onlus Hattiva Lab» a copertura degli oneri sostenuti per l'attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b bis), fino al limite massimo del 90% della spesa ritenuta ammissibile.
2. L'eventuale disponibilità residua dopo la ripartizione effettuata ai sensi del comma 1 viene ulteriormente ripartita, in misura proporzionale, tra i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a).

(1) Articolo sostituito da art. 5, DPR 30/7/2009, n. 0218/Pres. (B.U.R. 12/8/2009, n. 32).

Art. 4

(Modalità di presentazione delle domande)

1. Le domande per accedere ai contributi di cui all'articolo 1 vanno presentate alla Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali entro il 31 gennaio di ogni anno, ai sensi dell'articolo 18, comma 4, della legge regionale 41/1996, corredate dal programma dell'attività e dal relativo preventivo di spesa.

Art. 5

(Divieto di cumulo)

1. I contributi di cui al presente Regolamento non sono cumulabili con altri contributi previsti da specifiche norme regionali a favore dei centri beneficiari per la loro attività socio-assistenziale.

Art. 6

(Modalità di erogazione)

1. I contributi di cui al presente Regolamento possono essere erogati in via anticipata fino all'intero ammontare del finanziamento concesso.

Art. 7
(Rendicontazione)

1. La documentazione giustificativa della spesa, prodotta ai sensi dell'articolo 43 della legge regionale 7/2000, deve pervenire alla Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali nei termini indicati dal decreto di concessione.

2. Eventuali richieste di proroga dei termini di rendicontazione, debitamente motivate, sono valutate dalla Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali, che provvede a disporre, in caso di accoglimento, la proroga dei termini.

Art. 8
(Verifiche)

1. La Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali dispone verifiche contabili a campione, in misura non inferiore al 5 per cento, degli elenchi analitici trasmessi a rendiconto dai beneficiari quale documentazione giustificativa delle spese sostenute ai sensi dell'articolo 43 della legge regionale n. 7/2000.

Art. 9
(Norme transitorie)

1. Il presente Regolamento si applica anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente Regolamento.

Art. 10
(Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.